

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2841

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GERMANÀ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1997

—————

Esenzione dalla registrazione per i provvedimenti  
del giudice di pace

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il comma 1 dell'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (istitutiva del giudice di pace) ha previsto l'esenzione dell'imposta di registro per gli atti e provvedimenti relativi a cause, ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non ecceda la somma di due milioni di lire, ma non esclude l'obbligo di sottoporre tali atti e provvedimenti alla «formalità» della registrazione.

D'altra parte l'articolo 10 della tabella, a differenza delle sentenze, decreti ingiuntivi e degli altri atti dei conciliatori, non prevede fra quelli per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1996, n. 131, gli atti e provvedimenti del giudice di pace. Ne discende che gli stessi devono essere sottoposti alla formalità della registrazione anche se in esenzione della relativa imposta.

La previsione normativa allo stato attuale impone agli Uffici giudiziari e finanziari una inutile e gravosa attività a fronte della quale lo Stato non percepisce alcuna imposta o diritto.

Non può sottacersi, poi, che l'istituzione del giudice di pace aveva come principale

finalità l'accelerazione dei tempi processuali delle controversie giudiziarie di modico valore e che il mantenimento di tale inutile adempimento formale non fa che frustrare la finalità istitutiva del nuovo organo giurisdizionale. È ovvio, infatti, che l'esecuzione della registrazione degli atti non fa che determinare una perdita di tempo oltre che per i pubblici dipendenti anche per i cittadini che intendono usufruire del servizio «giustizia». È evidente poi che il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 non poteva prevedere tra gli atti esenti da registrazione i provvedimenti del giudice di pace, in quanto la legge del registro è di molto antecedente all'istituzione dei predetti giudici di pace.

In considerazione, poi, della sostanziale equiparazione tra le attività giurisdizionali del conciliatore con il giudice di pace appare necessaria la modifica dell'articolo 10 della tabella allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.

Anche al fine ultimo di meglio realizzare la semplificazione dei rapporti tra lo Stato ed i contribuenti.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. L'articolo 10 della tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *1.* Sentenze, decreti ingiuntivi ed atti dei conciliatori e dei giudici di pace, il cui valore non ecceda i due milioni di lire, atti, documenti e provvedimenti previsti dalla legge 11 agosto 1973, n. 533; atti, documenti e provvedimenti di cui all'articolo 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392; contratti di lavoro subordinato, collettivi ed individuali; contratti di mezzadria, di colonia e di soccida; convenzioni per pascolo e per alimenti di animali».

